

Newsletter 1/2021



Dogana Oggi



Studio Legale Tributario

Indice

| | |
|--|----------|
| Brexit: il nuovo Accordo di libero scambio..... | 2 |
| I dettagli del nuovo Accordo: l’azzeramento dei dazi e la prova dell’origine..... | 3 |
| AFCFTA: anche l’Africa diventa un’area di libero scambio..... | 5 |
| Responsabilità limitata del rappresentante indiretto..... | 5 |
| Dazi doganali: estensione del giudicato favorevole a tutti i soggetti co-obbligati..... | 6 |
| L’Ue impone dazi <i>antidumping</i> sull’acciaio importato dalla Turchia..... | 7 |
| Valore doganale: illegittimo l’utilizzo di banche dati..... | 8 |
| I prossimi eventi e i nostri contributi | 9 |

Brexit: il nuovo Accordo di libero scambio

L’intesa tra Ue e Uk segna una svolta importante per gli scambi commerciali tra i due Paesi, scongiurando il ritorno dei dazi doganali e delle quote di importazione. Per la prima volta, un trattato di libero scambio assicura il generale azzeramento dei dazi e delle quote di importazione, senza prevedere limitazioni a favore soltanto di alcune categorie di prodotti.

Dopo lunghi negoziati, Unione europea e Regno Unito hanno raggiunto un Accordo ([Trade and Cooperation Agreement](#)) che definisce il nuovo quadro giuridico post Brexit. L’intesa, sottoscritta il 30 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 31 dicembre 2020, e provvisoriamente in vigore dal 1° gennaio 2021, è in attesa di approvazione da parte del Parlamento europeo.

L’Accordo prevede il generale azzeramento dei dazi doganali e delle quote di importazione per i prodotti che hanno origine preferenziale dell’Unione europea o del Regno Unito, scongiurando l’ipotesi di *no deal*. Si tratta di un risultato certamente positivo, considerando che il Regno Unito rappresenta, per l’Italia, l’ottavo Paese per volume di scambi e che annualmente il nostro Paese esporta circa 25 miliardi di euro di prodotti in Uk e importa beni per un valore di 10 miliardi.

Con l'Accordo, diventa fondamentale per le imprese analizzare il proprio catalogo di prodotti venduti o acquistati da Uk per valutare se rispettino i nuovi requisiti di origine. Se tali condizioni non sono soddisfatte, occorrerà considerare [la percentuale del dazio applicabile al confine con Uk](#), che renderà il bene meno competitivo e imporrà, probabilmente, una rivisitazione dei prezzi di vendita e delle forniture già concordate. Se, invece, il prodotto soddisfa le nuove regole di origine, avrà diritto all'esenzione totale dai dazi e i soli costi da prendere in considerazione sono quelli correlati alla necessità di espletare le procedure doganali in import e in export.

Il raggiungimento dell'intesa, infatti, non fa venire meno la necessità di presentare una dichiarazione doganale di importazione o di esportazione, indicando la classifica, l'origine e il valore doganale della merce e avendo cura di ottenere tutte le autorizzazioni e certificazioni richieste. Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito, infatti, è definitivamente uscito dal mercato unico europeo, con la conseguenza che gli scambi commerciali con Uk non sono più considerati operazioni intraunionali, ma rappresentano esportazioni e importazioni, con tutte le formalità connesse agli adempimenti doganali.

Per ogni aggiornamento sul nostro sito trovate una speciale sezione dedicata, consultabile al seguente [link](#).

I dettagli del nuovo Accordo: l'azzeramento dei dazi e la prova dell'origine

Per tutto il 2021, per beneficiare dell'Accordo tra Unione europea e Regno Unito e del conseguente azzeramento dei dazi in export, sarà sufficiente un'autocertificazione dell'esportatore, anche in assenza di una preventiva dichiarazione del fornitore. Non sarà necessario, inoltre, che l'esportatore Ue sia già iscritto nel sistema degli esportatori registrati (Rex), potendo operare anche soltanto con il proprio codice Eori.

L'[Accordo](#) concluso tra il Regno Unito e l'Unione europea lo scorso 30 dicembre vieta di applicare dazi doganali, sia all'importazione che all'esportazione (articoli GOODS.5, GOODS.6 e GOODS.10 dell'Accordo). Tale divieto, tuttavia, non rappresenta un automatico azzeramento per tutti gli scambi in import-export, poiché è necessario che le merci reciprocamente esportate rispettino tutte le regole di origine che sono enunciate al capitolo 2 dell'Accordo medesimo.

Occorre, pertanto, per le aziende Ue e Uk valutare le eventuali azioni correttive da compiere, affinché il proprio prodotto possa fruire del dazio zero. Questa attività di “pianificazione doganale”, da affidare necessariamente a un professionista esperto nella materia, consente di prevenire i rischi di future contestazioni.

Ai sensi degli articoli ORIG.18 e ORIG.19 dell’Accordo, per il riconoscimento dell’origine preferenziale, potrà farsi ricorso a una dichiarazione da parte dell’esportatore, nella quale viene attestato il carattere originario Ue delle merci esportate o, in alternativa, alla conoscenza da parte dell’importatore del fatto che le merci sono originarie dell’Ue.

Per gli esportatori italiani, la possibilità di autocertificare l’origine preferenziale direttamente in fattura o in altro documento che identifichi la merce, è riconosciuta soltanto per gli “esportatori registrati” alla banca dati Rex. Le imprese non ancora registrate a tale *database* sono tenute, pertanto, ad attivarsi il prima possibile per ottenere lo status di “esportatori registrati”.

Tuttavia, tenendo conto dell’oggettiva impossibilità, per le imprese, di organizzare per tempo quanto normalmente necessario per l’implementazione delle nuove regole, sottoscritte il 31 dicembre e in vigore già dal giorno successivo, temporaneamente gli esportatori italiani possono certificare l’origine preferenziale dei prodotti esportati in UK utilizzando il proprio codice Eori (Agenzia delle dogane, [circolare 30 dicembre 2020, n. 49](#)).

Va rilevato, inoltre, che l’Agenzia delle dogane ha semplificato l’iscrizione nella banca dati Rex, grazie al “Portale dell’operatore Rex”, che consente di acquisire, attraverso una procedura interamente *online*, la certificazione Rex ([circolare 20 gennaio 2021, n. 4/D](#)).

Da segnalare, infine, che il [regolamento di esecuzione n. 2020/2254](#) adottato dalla Commissione europea il 29 dicembre 2020, integrando le disposizioni dell’Accordo, ha previsto che, per tutto il 2021, per dichiarare l’origine preferenziale dei prodotti sarà sufficiente un’autocertificazione, anche in assenza di una preventiva dichiarazione del fornitore, in deroga agli articoli 61 e 62 del regolamento UE n. 2015/2447. Tale dichiarazione può essere emessa successivamente all’operazione doganale, ma non oltre il 1° gennaio 2022. Se entro tale data l’esportatore non sarà in possesso della dichiarazione del fornitore, dovrà darne informazione all’importatore, entro il 31 gennaio 2022.

AFCFTA: anche l’Africa diventa un’area di libero scambio

L’Accordo di libero scambio per il continente africano elimina i dazi doganali e riduce gli adempimenti all’importazione e all’esportazione, al fine di incrementare il commercio tra gli Stati africani e di accelerare i processi di integrazione e industrializzazione.

Il 1° gennaio 2021, dopo gli ostacoli sorti a causa dell’emergenza da Covid-19, è entrato in vigore l’Accordo che istituisce l’area di libero scambio continentale africana (*African Continental Free Trade Area, Afcfta*).

Comprendendo tutti i Paesi africani (a eccezione dell’Eritrea), l’Accordo determina l’istituzione della più grande zona di libero scambio dalla creazione dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto), con un Pil stimato di 2.500 miliardi di dollari e una popolazione di 1,2 miliardi di individui.

L’Accordo prevede la progressiva eliminazione dei dazi doganali e la facilitazione della libera circolazione dei beni e di servizi all’interno del continente, con notevoli semplificazioni in dogana e riduzioni delle tempistiche di import-export. In particolare, l’Accordo prevede l’abolizione dei dazi sul 90% dei prodotti, mentre per il restante 10%, costituito da “beni sensibili”, è prevista una riduzione progressiva. Si stima che nel 2030 circa il 97% delle merci beneficerà del dazio zero.

L’obiettivo è quello di favorire la dinamicità del commercio continentale africano, con l’incremento degli scambi di beni e servizi tra gli Stati, nell’ottica di agevolare l’integrazione e l’industrializzazione nei principali settori chiave.

Responsabilità limitata del rappresentante indiretto

Il rappresentante indiretto non è automaticamente responsabile in solido con l’importatore: l’Agenzia delle dogane deve dimostrare eventuali violazioni del dovere di diligenza professionale.

Il rappresentante doganale indiretto risponde della maggiore imposta accertata soltanto nei limiti di eventuali violazioni del dovere di diligenza professionale, che spetta alla Dogana dimostrare. È questo il principio espresso dalla Commissione tributaria regionale di Genova,

con la sentenza 23 novembre 2020, n. 721, che ha confermato i confini della responsabilità del rappresentante doganale.

La vicenda trae origine da una contestazione di mancato pagamento dei dazi antidumping. La pretesa impositiva dell'Amministrazione era rivolta sia all'importatore che al rappresentante che aveva operato in rappresentanza indiretta ed era stato ritenuto solidalmente responsabile.

Nel caso di specie, i giudici hanno precisato che la responsabilità solidale non si realizza se il rappresentante doganale ha operato in maniera diligente e accorta, avendo compiuto tutto quanto si possa ragionevolmente attendere per garantire una regolare introduzione delle merci, secondo l'ordinaria diligenza professionale, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, del codice civile.

La sentenza afferma che per riconoscere un'eventuale responsabilità, occorre tenere conto delle informazioni di cui l'intermediario disponeva o di cui egli doveva, secondo ragione, avere conoscenza, in considerazione dei suoi obblighi contrattuali. Il rappresentante indiretto non è, pertanto, automaticamente corresponsabile con l'importatore. Diversamente, si configurerebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva.

La Commissione tributaria regionale di Genova ha ribadito, inoltre, l'illegittimità della prassi adottata dalla Dogana per oltre un decennio, con la quale si imponeva ai Cad di effettuare lo sdoganamento in procedura domiciliata solamente in caso di rappresentanza indiretta. La Corte di Cassazione, infatti, ha più volte precisato che non vi è nessuna incompatibilità, da parte del Cad, tra la possibilità di effettuare lo sdoganamento in procedura domiciliata e l'istituto della rappresentanza diretta in Dogana (Cass., sez. V, ord. 31 ottobre 2019, n. 28066; Cass., sez. V, 14 gennaio 2020, nn. 417 e 418; Cass., sez. V, 28 gennaio 2020, n. 1856).

Dazi doganali:

estensione del giudicato favorevole a tutti i soggetti co-obbligati

Il rappresentante doganale può giovare della decisione favorevole pronunciata nei confronti dell'importatore. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, trova applicazione anche in materia doganale l'art. 1306, comma 2, del codice civile, secondo cui il condebitore in solido può opporre al creditore il giudicato intervenuto tra quest'ultimo e un altro condebitore.

La sentenza favorevole ottenuta da uno dei soggetti tenuti al pagamento dei dazi doganali ha efficacia anche nei confronti degli altri co-obbligati in via solidale. Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la [sentenza 10 dicembre 2020, n. 28151](#).

Con la pronuncia in esame, i giudici di legittimità hanno precisato che, anche in materia doganale, trova applicazione l'art. 1306, comma 2, c.c. il quale consente al condebitore in solido di opporre al creditore il giudicato intervenuto tra quest'ultimo e un altro condebitore solidale, qualora la sentenza non sia fondata su motivi di natura strettamente personale.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte, l'Agenzia delle dogane aveva contestato l'omesso versamento dell'Iva sia all'importatore che al rappresentante doganale. Com'è noto, infatti, in caso di rappresentanza indiretta in dogana (art. 77, par. 3 CDU) importatore e spedizioniere divengono coobbligati solidali in relazione a dazi, Iva e sanzioni contestati.

Le parti avevano proposto separato ricorso ma, mentre il rappresentante aveva ottenuto una pronuncia favorevole, ormai definitiva, l'importatore era rimasto soccombente nei primi due gradi di giudizio.

Rilevando che i giudizi avevano a oggetto il medesimo atto impositivo, la Suprema Corte ha ritenuto applicabile, anche nel giudizio promosso dall'importatore, la decisione favorevole ottenuta dello spedizioniere, giacché la stessa aveva escluso l'evasione dell'Iva e non era fondata su ragioni personali, annullando la pretesa anche nei suoi confronti.

L'Ue impone dazi *antidumping* sull'acciaio importato dalla Turchia

La Commissione europea ha istituito nuovi dazi antidumping provvisori su alcuni prodotti di origine turca. In particolare, le merci interessate dal Regolamento di esecuzione Ue 6 gennaio 2021, n. 2021/9 sono i prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia.

La Commissione Europea, con il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2021/9](#), ha istituito a decorrere dall'8 gennaio 2021 un dazio *antidumping* temporaneo sulle importazioni di alcuni prodotti di acciaio dalla Turchia.

Le merci interessate sono prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente

laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari della Turchia (attualmente classificati ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 00, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226 19 10 90), 7226 91 91 e 7226 91 99).

L'aliquota generale del dazio *antidumping* è pari al 7,6%. Per alcune Società produttrici ed esportatrici, tuttavia, è prevista l'applicazione in una misura ridotta indicata nel prospetto di cui all'art. 1 par. 2 del Regolamento (UE) 2021/9.

L'applicazione di tali aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una opportuna documentazione commerciale alle autorità doganali degli Stati membri. In caso contrario, il dazio *antidumping* si applicherà nella misura generale.

La procedura legislativa della Commissione Ue era stata avviata lo scorso 14 maggio dopo una denuncia presentata da *Eurofer*, per conto di operatori unionali che rappresentano oltre il 25% della produzione totale dell'Unione del prodotto in esame. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del *dumping* e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

I dazi introdotti resteranno in vigore per sei mesi, termine entro il quale l'indagine della Commissione dovrebbe essersi chiusa accertando (o smentendo) il ricorso a *dumping* da parte dei produttori turchi.

Valore doganale: illegittimo l'utilizzo di banche dati

È illegittima la rettifica del valore operata dalla Dogana se fondata sul raffronto con una banca dati interna che evoca valori relativi a merci similari, in quanto viola la rigida sequenza dei criteri individuati dagli artt. 70 e seguenti del Codice doganale dell'Unione

L'Agenzia delle dogane non può rideterminare il valore doganale della merce utilizzando una banca dati a uso interno, senza seguire il rigoroso ordine dei criteri previsti dal Codice doganale dell'Unione europea (reg. 952/2013, cdu). Questo il principio espresso dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza 14 gennaio 2021, n. 37.

La vicenda trae origine da un'attività di verifica eseguita dall'Agenzia delle dogane, che, a seguito della consultazione della banca dati Cognos M.E.R.C.E., ha contestato a una società importatrice un valore doganale maggiore rispetto a quello dichiarato.

La rettifica del valore doganale è stata dichiarata illegittima dalla Commissione regionale, in quanto la Dogana ha errato nel rideterminare il prezzo delle merci importate sulla base di un parametro non riconducibile a nessuno tra quelli enunciati dalla normativa comunitaria.

Al riguardo, gli artt. 70 e seguenti CDU stabiliscono chiaramente che la base imponibile per l'applicazione dei dazi doganali è rappresentata dal valore di transazione. Solo laddove il contribuente non dimostri l'effettivo prezzo di transazione, il valore delle merci può essere rideterminato dalla Dogana attraverso l'utilizzo di criteri alternativi: a) il valore di transazione di merci identiche; b) il valore di transazione di merci similari; c) il valore fondato sul prezzo unitario; d) il valore "calcolato". Tali criteri devono essere applicati in rigoroso ordine gerarchico, con la conseguenza che soltanto qualora uno di essi non risulti applicabile è consentito adottare quello successivo.

I prossimi eventi e i nostri contributi

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO DOGANALE

Prevenire le contestazioni doganali

**Tipologie di accertamento
Tutela in fase amministrativa e
precontenziosa
Strumenti deflattivi
Contenzioso doganale
Strategie difensive**

**Direzione scientifica
Sara Armella**

Dal 18 marzo

al 13 aprile 2021

25 ore in modalità webinar live
appuntamento settimanale il
giovedì pomeriggio

10 crediti formativi per Avvocati

25 crediti formativi per
Commercialisti



PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
formazione@arcomsrl.it - www.arcomsrl.it



Con l'uscita del Regno Unito dal mercato diventa d'obbligo la dichiarazione doganale

Ue-Uk, è scambio internazionale

Deroghe per le operazioni a cavallo tra 2020 e 2021

Pagina a cura
di SARA ARMELLA

Per l'import ed export col Regno Unito è d'obbligo la dichiarazione doganale. Ma con delle eccezioni. Almeno per il momento. Infatti ci sono deroghe per le cosiddette operazioni a cavallo.

A partire dalla mezzanotte del 31 dicembre il Regno Unito è uscito definitivamente dal mercato europeo e tutte le movimentazioni di beni, da e verso Uk, devono essere trattate come operazioni doganali. Tutto il diritto europeo ha cessato automaticamente di essere applicato oltre Manica, dove è entrato in vigore un corpo normativo del tutto nuovo, molto corposo, con una nuova regolamentazione degli scambi internazionali e delle operazioni doganali. Notevole è la differenza tra il trasferire merci all'interno dell'Ue o da e verso il Regno Unito. Non sono più applicabili le norme nazionali proprie degli scambi intracomunitari, per le quali la competenza all'accertamento è riservata all'Agenzia delle entrate, ma siamo in presenza di importazioni ed esportazioni doganali, con l'applicazione del codice doganale dell'Unione europea e la competenza all'accertamento devoluta all'Agenzia delle dogane.

La notizia dell'Accordo ha

| I diversi regimi | | |
|--|---|--|
| Importazioni da Uk | Dazio zero per prodotti di origine preferenziale Uk | Dazi Ue in base alla Taric se non spetta origine preferenziale |
| Esportazioni verso Uk | Dazio zero per prodotti di origine preferenziale Ue | Dazi Uk se non spetta origine preferenziale |
| Operazioni a cavallo del 1° gennaio 2021 | Scambi intra Ue | |

lasciato sullo sfondo una fondamentale novità: il Regno Unito è comunque uscito dal mercato doganale dell'Unione europea e rappresenta ormai un Paese terzo, con la conseguenza che gli acquisti e le vendite verso Uk non possono più essere classificate come acquisti intraunionali e cessioni all'esportazione. Dal 1° gennaio 2021, infatti, si parla di operazioni di import ed export. Per operare con il Regno Unito è necessaria, pertanto, una dichiarazione doganale di importazione o di esportazione. L'operatore deve indicare la corretta classificazione del bene, il valore doganale della merce, nonché autocertificare l'origine preferenziale dei prodotti al fine di beneficiare del dazio zero. Ci saranno, inoltre, controlli doganali alla frontiera e in alcuni casi saranno richieste particolari certificazioni

o requisiti fitosanitari per i propri prodotti.

Alcune deroghe sono previste per le operazioni a cavallo: gli adempimenti doganali, infatti, non sono richiesti per le transazioni commerciali iniziate prima della fine del periodo transitorio della Brexit e concluse dopo il 1° gennaio 2021. Queste particolari movimentazioni continuano, infatti, a essere trattate come scambi intraunionali, sia ai fini doganali sia dal punto di vista dell'Iva. Ciò significa, per esempio, che la merce partita dall'Olanda il 28 dicembre 2020 che giunge a destinazione soltanto il 3 gennaio 2021, non sarà soggetta a controlli doganali e conserverà lo status di merce comunitaria.

L'Accordo di recesso, infatti, e da ultimo anche le linee guida nel settore delle dogane aggiornate il 23 dicembre

2020, hanno espressamente previsto che i prodotti che attraversano la frontiera con Uk a cavallo della fine del periodo di transizione conservano la posizione doganale di merci unionali.

Gli operatori italiani che vendono in Uk, pertanto, non dovranno presentare una dichiarazione doganale se le merci sono partite prima del 31 dicembre 2020, arrivando nel Regno Unito soltanto nel nuovo anno. Lo spostamento dei prodotti sarà considerato, infatti, come un movimento intra-Ue, purché il soggetto interessato sia in grado di dimostrare che gli spostamenti sono iniziati prima della fine del periodo di transizione e si sono conclusi nel 2021 mediante un documento di trasporto o qualsiasi altro documento che indichi la data in cui è iniziato lo spostamento.

Se, invece, l'operatore non è in grado di provare che il trasporto è iniziato prima della fine del periodo transitorio, le merci saranno trattate come provenienti da Paesi terzi, con la conseguenza che si dovranno svolgere gli adempimenti doganali (anche se in forma semplificata fino al luglio 2021) all'importazione nel Regno Unito. Anche le merci trasportate per via aerea con un documento di trasporto unico, se imbarcate o trasbordate in un aeroporto dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, potranno giungere a destinazione come movimento intra-Ue. Le linee guida della Commissione europea prevedono, infatti, che se la circolazione è iniziata in un aeroporto dell'Unione europea prima della fine del periodo di transizione e si conclude in un aeroporto Uk dopo il 1° gennaio 2021, le merci conservano lo status unionale. Per quanto riguarda il servizio regolare di trasporto marittimo, se il viaggio è iniziato nel 2020 e la nave ha fatto scalo in un porto del Regno Unito, le merci che giungono a destinazione dopo la fine del periodo di transizione conservano la posizione di merci unionali. Non saranno richieste, pertanto, dichiarazioni doganali o ulteriori adempimenti.

© Riproduzione riservata

Dazi: beni al vaglio dei nuovi requisiti di origine preferenziale

Analizzare il proprio catalogo di prodotti venduti nel Regno Unito, o acquistati da Uk, per valutare se rispettino i nuovi requisiti di origine preferenziale introdotti dall'Accordo del 24 dicembre 2020. Se tali condizioni non sono soddisfatte, occorrerà considerare la percentuale del dazio applicabile al confine con Uk, che renderà il bene meno competitivo e imporrà, probabilmente, una rivisitazione dei prezzi di vendita e una rinegoziazione delle forniture già concordate. Se, invece, il prodotto soddisfa le nuove regole di origine, allora avrà diritto all'esenzione totale dai dazi e i soli costi da prendere in considerazione sono quelli correlati alla necessità di espletare le procedure doganali in import ed export.

L'accordo concluso tra il Regno Unito e l'Unione europea lo scorso 24 dicembre segna una svolta importante per gli scambi commerciali tra i due Paesi, scongiurando l'ipotesi del no deal, ossia dell'applicazione delle sole regole base del Wto, con il ritorno dei dazi doganali e delle quote di importazione, com'era prima dell'ingresso di Londra nel mercato comune europeo. Va rilevato che, per la prima volta, un trattato di libero scambio assicura il generale azzeramento

dei dazi e delle quote di importazione, senza prevedere limitazioni a favore soltanto di alcune categorie di prodotti.

L'intesa chiaramente stabilisce il divieto, per il Regno Unito e per l'Unione europea, di applicare dazi doganali, sia all'importazione che all'esportazione, ma soltanto nei confronti di quei prodotti che possono definirsi «originari» dell'altra parte (articoli 5, 6 e 10 dell'Accordo). Un aspetto ancora poco chiarito, nei commenti relativi all'azzeramento delle tariffe doganali, è che i prodotti inglesi, per fruire del dazio zero all'importazione nell'Unione europea, devono rispettare perfettamente le regole di origine preferenziale previste dall'Accordo. In maniera del tutto simmetrica, anche la merce europea può ricevere l'agevolazione dell'annullamento di dazi e quote, al confine inglese, ma soltanto se in linea con le norme di origine preferenziale dettate dall'Accordo.

Un'impresa che vende abitualmente nel Regno Unito dovrà analizzare il ciclo produttivo del bene e verificare se questo rispetti le regole di origine previste dall'Accordo. Se tali condizioni sono soddisfatte, sarà possibile dichiarare l'origine preferenziale della merce e fruire del dazio zero al momento

dell'importazione in Uk. Allo stesso modo dovrà procedere un'impresa inglese che intenda vendere nel mercato comune dell'Unione. Non si tratta soltanto di riesaminare, rapidamente, l'origine doganale della propria offerta di prodotti nel Regno Unito, ma anche di valutare se le dichiarazioni del fornitore, sulla base delle quali è possibile dichiarare l'origine preferenziale del bene, mantengono la loro validità, in conseguenza della Brexit.

Lo scopo di questa due diligence sull'origine dei prodotti consiste anche nell'individuazione delle eventuali azioni correttive da compiere, affinché il bene possa avere diritto al dazio zero. Se, per esempio, il componente coreano di un prodotto che intendo vendere in Uk non mi consente l'accesso all'origine preferenziale, dovrò valutare se ci sono altri componenti, italiani o europei, in grado di sostituirlo. Questa attività, definita anche di «pianificazione doganale», consente di prevenire i rischi di contestazioni e di sfruttare al massimo le opportunità che l'accordo di libero scambio consente.

Le regole di origine preferenziale stabilite dall'accordo ricalcano in gran parte quelle previste nel trattato di libero scambio tra Unione europea e Giappone, in vigore dal

2019. Per i prodotti interamente ottenuti, come quelli derivati dall'agricoltura, dall'allevamento del bestiame e dalla pesca, l'origine doganale è semplice e non comporta problematiche.

Molto più frequenti, invece, sono i casi di prodotti realizzati mediante la trasformazione di materie prime estere o con l'impiego, nella lavorazione, di componenti realizzati in Paesi terzi, rispetto a Uk o all'Unione europea. Per queste situazioni, che rappresentano la maggioranza dei casi, le regole di origine sono ora stabilite dal testo dell'Accordo e, in particolare, dagli allegati Orig-1 e Orig-2, che richiedono un esame specialistico molto attento e puntuale.

In generale, la lavorazione idonea a fare acquisire l'origine è determinata secondo i consueti criteri: cambio della classifica doganale, un particolare processo produttivo, un valore o peso minimo di componenti non originarie o da altre specifiche regole previste dall'Accordo. Occorre però verificare, caso per caso e partendo dalla corretta classificazione doganale del prodotto, quale sia la concreta regola di origine stabilita dall'Accordo per il prodotto che sto analizzando.

© Riproduzione riservata

Martedì 3 Gennaio 2021

Italia Oggi

27



Diritto & Fisco

IL MANUALE
ANTI-COVID

in edicola con



www.chianibonamenti.com

Le procedure doganali dell'Accordo tra Ue e Regno Unito saranno valide per tutto il 2021

Azzeramento dazi semplificato Sarà sufficiente l'autocertificazione dell'esportatore

DI SARA ARMELLA

Autocertificazione dell'esportatore italiano per fruire dell'azzeramento dei dazi, anche in assenza di una preventiva dichiarazione del fornitore: per tutto il 2021 è sufficiente per beneficiare dell'Accordo tra Unione europea e Regno Unito. Non è necessario, inoltre, che l'esportatore sia già iscritto nel sistema unificatore degli esportatori registrati Rex, potendo operare anche soltanto con il proprio codice Enri. Anche sotto tale profilo, l'intesa raggiunta introduce regole fortemente semplificate, benché soltanto nella prima fase di applicazione. La novità dell'autocertificazione è prevista dal regolamento di esecuzione n. 2020/2254 adottato dalla Commissione europea lo scorso 29 dicembre 2020. Altri importanti chiarimenti sono contenuti nel nuovo testo della circolare n. 49 dell'Agenzia delle dogane, ripubblicata lo scorso 30 dicembre con il prot. 495536 e nelle relative Faq.

A differenza di quanto previsto dagli altri accordi di libero scambio, per gli esportatori italiani ed europei verso il Regno Unito, è sufficiente un'au-

| Cosa cambia con la Brexit | | |
|--|---------------------------|-------------------------|
| | Prima del 1° gennaio 2021 | Dopo il 1° gennaio 2021 |
| Prodotti extra Ue esportati da Uk verso Ue | Nessun dazio | Dazio Paese terzo |
| Prodotti extra Ue cambio di confezione in Uk importati in Ue | Nessun dazio | Dazio Paese terzo |
| Prodotti originari Uk esportati verso Ue | Nessun dazio | Nessun dazio |

tocertificazione dell'origine preferenziale per fruire del dazio zero alla frontiera inglese; il testo del documento è stato pubblicato in allegato alla circolare n. 49 dell'Agenzia delle dogane. Questa deroga, di portata temporanea, tiene conto dell'oggettiva impossibilità, per le imprese, di organizzare per tempo quanto normalmente necessario per l'implementazione delle nuove regole, sottoscritte il 31 dicembre e in vigore già dal giorno successivo. Di conseguenza, si è reso necessario prevedere che, in deroga agli articoli 61 e 62 del regolamento UE n. 2015/2447, gli esportatori possono compilare, per tutto il 2021, attestazioni di origine per

le esportazioni verso il Regno Unito anche in assenza di una precedente dichiarazione del fornitore. Tale dichiarazione potrà essere emessa successivamente, non oltre il 1° gennaio 2022 e dunque con valore anche per le operazioni già eseguite. Se entro tale data l'esportatore non sarà in possesso della dichiarazione del fornitore, deve darne informazione all'importatore Uk, entro il 31 gennaio 2022.

Per gli altri accordi di libero scambio, l'agevolazione dell'esportatore dai dazi è riconosciuta agli esportatori che abbiano superato un preventivo esame favorevole da parte delle autorità doganali e che possano fre-

giarsi del titolo di «esportatore autorizzato» o di «esportatore registrato» nel sistema Rex. In questo caso, considerato il rischio di penalizzare le esportazioni e tenuto conto dell'assenza di un adeguato periodo di preparazione, le imprese possono autocertificare l'origine preferenziale del prodotto, anche in assenza di un preventivo via libera dell'Agenzia delle dogane.

Da ricordare che il trattamento agevolato è riconosciuto alle merci che integrino due distinti presupposti. Dal punto di vista sostanziale, è necessario che il bene rispecchi correttamente le regole di origine preferenziale stabilite dall'Accordo,

il quale individua una serie di criteri che variano da prodotto a prodotto. Dal punto di vista probatorio, è necessario che il bene esportato sia accompagnato da un'attestazione di origine preferenziale, che l'esportatore è tenuto a compilare, al fine di documentare le informazioni sul carattere originario dei materiali utilizzati nella sua fabbricazione. L'esportatore è responsabile della correttezza della dichiarazione di origine e delle informazioni in essa contenute.

L'Accordo prevede chiaramente il divieto, sia per il Regno Unito che per l'Unione europea, di applicare dazi doganali, sia all'importazione che all'esportazione (articoli 5, 6 e 10 dell'Accordo). Tale divieto, tuttavia, non rappresenta un automatico azzeramento per tutti gli scambi in import-export tra i due blocchi. Come già anticipato in queste pagine (Italia oggi del 2 gennaio 2020) l'agevolazione dell'esenzione dai dazi vale esclusivamente nei confronti di quei prodotti che possano definirsi di origine preferenziale, ossia che rispettino completamente i criteri stabiliti dall'Accordo.

— Riproduzione riservata —

Causa persa, niente condanna alle spese

Il contribuente che sia risultato soccombente in un grado tributario di merito, con rigetto del ricorso di primo grado o in appello, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, qualora l'Agenzia delle Entrate si sia difesa attraverso i funzionari del proprio ufficio legale. La rifusione delle spese, in tal caso, può avvenire soltanto qualora l'ente si sia avvalso dell'Avvocatura di Stato.

E quanto si legge nell'Ordinanza n. 27444/2020 della Corte di cassazione, depositata lo scorso primo dicembre. Un contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Chieti, per impugnare un avviso di accertamento relativo alla mancata dichiarazione di canoni di locazione mai percepiti, ancorché previsti da un contratto formalmente in essere. Il primo grado si concludeva con accoglimento del ricorso, a cui faceva seguito la proposizione dell'appello da parte dell'Agenzia delle Entrate. In entrambi i gradi di giudizio, come di consueto, l'amministrazione finanziaria agiva per mezzo dei propri funzionari dell'ufficio legale. La Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo ribaltava l'esito del primo grado, accogliendo l'appello e condannando il contribuente al pagamento delle spese processuali. La vicenda

proseguiva sino a Piazza Cavour, sede in cui l'esito del giudizio di secondo grado è stato confermato, tranne che per la decisione riguardo alla condanna alle spese per il contribuente. La Cassazione, infatti, da un lato ha avallato le motivazioni della Ctr per quanto concerne la legittimità della ripresa fiscale, ma dall'altro ha cassato parzialmente la sentenza, con eliminazione della statuizione di condanna al pagamento a carico del contribuente, pur risultando soccombente. L'Agenzia delle Entrate, si legge nella pronuncia, è stata in giudizio senza il ministero di difensore, dovendo quindi «escludersi che la parte privata possa essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall'Ufficio per diritti e onorari». L'autorità amministrativa, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e onorari di avvocato, difendendo le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio; per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, purché risultino da apposita nota.

Benito Fuoco e Nicola Fuoco

— Riproduzione riservata —

Gdf, i flussi di contanti sorvegliati speciali

I flussi di contanti transitati in Dogana dal settembre 2013 al dicembre 2019 monitorati dalla Guardia di finanza. La Gdf ha avviato uno scambio dati con l'Agenzia delle dogane per incrociare i dati che arrivano dalle dichiarazioni valutarie (per gli importi in entrata o in uscita superiori a 10 mila euro) con altri elementi ai fini delle indagini su evasione e riciclaggio. In una nota operativa che *ItaliaOggi* è in grado di anticipare, le Fiamme gialle evidenziano che l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni valutarie in dogana non prova la liceità o meno della provvista ma gli elementi ritraibili da queste informazioni possono essere d'ausilio in particolare modo l'analisi massiva dei dati. Secondo la Guardia di finanza le dichiarazioni riportate potrebbero essere incrociate con i nomi dei contribuenti per verificare l'esatta compilazione del quadro RW (evidenze di redditi di fonte estera). O se non residente la compilazione in uscita potrebbe comprovare redditi non dichiarati in Italia, in assenza di un'adeguata presenza di dichiarazioni coerenti. Allo stesso tempo potrebbe innescare verifiche sulle capacità patrimoniali che dovessero risultare incoerenti con la presentazione di una dichiarazione valutaria in entrata o in uscita dal paese.

Saranno presi, in esame più nel dettaglio, le informazioni riferite a periodo temporale di riferimento, identificativi del dichiarante e destinatario dei flussi e itinerario seguito, inteso come flusso in entrata e in uscita.

Cristina Bartelli

— Riproduzione riservata —

Milano

Via Torino 15/6

Tel. +39 02 78625150

www.studioarmella.com



Genova

Piazza De Ferrari 4/2

Tel. +39 010 8595200

www.studioarmella.com

L'assenza di una dogana in Ulster espone il mercato europeo alla pirateria di merci extra-Ue

Nord Irlanda porto franco Ue

Potrebbe diventare la porta d'Europa per i falsi prodotti Uk

DI SARA ARMELLA

Con la Brexit vi è il rischio che l'Irlanda del Nord diventi un porto franco in grado di consentire libero accesso, al mercato europeo, per i prodotti esteri. Infatti, un bene spedito nel mercato Ue dall'Irlanda del Nord non è soggetto né a controlli doganali, né alle procedure al confine. È quanto emerso ieri nel corso del IV forum dei dottori commercialisti ed esperti contabili organizzato da ItaliaOggi.

L'interscambio tra i Paesi europei e l'Irlanda del Nord continua a essere regolato dalle regole proprie delle operazioni intracomunitarie, per le quali è sufficiente una fattura e un documento di trasporto. Va ricordato, infatti, che gli scambi di beni tra l'Unione europea e l'Irlanda del Nord non hanno subito cambiamenti al 1° gennaio 2021 e continuano a svolgersi senza controlli, né procedure doganali. Per evitare il ritorno della frontiera fisica in Irlanda, abbattuta grazie all'Accordo del Venerdì santo del 1998, l'Irlanda del Nord continua a far parte del mercato comune europeo: una situazione ibrida che, secondo molti, agevolerà l'evasione dei tributi doganali.

Il rischio, per le imprese italiane, riguarda i falsi prodotti Uk. L'Accordo concluso tra Regno Unito e Unione europea esclude che un semplice cambio di etichetta o di confezione possa essere sufficiente per fare acquisire l'origine preferenziale, e l'annullamento dei dazi, a prodotti cinesi o statunitensi, ma occorre monitorare attentamente la situazione per evitare

Iva comunitaria in Ulster. Regno Unito fiscalmente diviso

DI FRANCO RICCA

La Brexit spacca (fiscalmente) anche il Regno Unito, che resta con un piede nell'Ue: l'Irlanda del Nord continua infatti ad applicare il sistema dell'Iva comunitaria, seppure limitatamente al commercio di beni. Questo in forza di quanto stabilito dal protocollo 8 dell'accordo di recesso, nel quadro delle misure speciali dirette ad evitare di ripristinare una frontiera fisica tra Ulster ed Erie. È quanto emerso ieri nel corso del IV forum dei dottori commercialisti ed esperti contabili organizzato da ItaliaOggi.

Continuano quindi a costituire cessioni/acquisti intracomunitari gli scambi di beni con l'Irlanda del Nord, alla quale è stato attribuito, con la direttiva 1756 del 20 novembre 2020, il codice ISO «XI», prefisso identificativo del paese che deve precedere il numero di partita Iva degli operatori nordirlandesi ai fini del sistema Vies. Ma rivediamo in sintesi i principali effetti Iva della Brexit negli scambi tra imprese («b2b»).

Per quanto riguarda il trattamento degli scambi di beni, non si registrano novità di rilievo sotto il profilo sostanziale. Le cessioni di beni da paesi Ue verso la Gran Bretagna sono diventate esportazioni, mentre nella direzione opposta si

tratta ora di importazioni; questa riqualificazione, dalla quale sono esclusi, come detto, gli scambi con l'Ulster, comporta il venir meno degli adempimenti connessi agli scambi intracomunitari e l'applicazione delle formalità doganali. Resta fermo che l'Iva è riscossa, come prima, nel paese di destinazione dei beni, ma non più con il meccanismo dell'inversione contabile, bensì mediante pagamento cash alla dogana.

Rimane in via di principio invariato anche il trattamento degli scambi di servizi, che secondo la direttiva Iva, in generale, sono assoggettati all'imposta nel paese in cui è stabilito il committente (anche in questo caso, quindi, la tassazione è a destinazione). Per alcune tipologie di prestazioni sono previsti criteri speciali che mirano a tassare il servizio nel luogo del consumo fisico (servizi immobiliari, trasporto di passeggeri, ristorazione e catering, anche a bordo di navi, treni o aerei nel corso di un trasporto intracomunitario, locazione e noleggio a breve termine di mezzi di trasporto, accesso alle manifestazioni sportive, scientifiche, ricreative, culturali, educative, artistiche e simili).

Sia ai fini della regola generale che dei criteri speciali, comunque, è irrilevante il fatto che fornitore e/o cliente siano sta-

biliti in un paese Ue oppure al di fuori dell'area unionale, sicché la Brexit non cambia nulla; fanno eccezione alcuni dei servizi particolari elencati prima, per i quali il trattamento è differente a seconda che l'utilizzazione avvenga all'interno o al di fuori dell'Ue (servizi di ristorazione a bordo di navi, treni o aerei e prestazioni di locazione finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto).

La Brexit comporta però una modifica degli adempimenti che gli operatori italiani devono osservare, quando acquisiscono servizi dall'estero, ai fini dell'assolvimento dell'imposta in Italia, adempimenti che sono differenziati a seconda del luogo in cui è stabilito il fornitore.

per i servizi ricevuti da fornitori Ue, il committente italiano deve integrare la fattura del fornitore con l'indicazione dell'imposta e registrarla nei modi e termini previsti per gli acquisti intracomunitari dagli artt. 46 e 47 del dl 331/193; pertanto l'imposta deve essere contabilizzata con riferimento al mese di ricevimento della fattura.

per i servizi ricevuti da fornitori extra-Ue, invece, il committente italiano deve provvedere all'emissione di autofattura con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione.

— Di Riproduzione riservata —

che siano commessi abusi. Ciò è reso difficile per il fatto che il confine europeo attualmente si è spostato nelle acque del Mare d'Irlanda: dall'Inghilterra o dalla Scozia i beni devono essere dichiarati con le procedure di esportazione e potranno subire controlli doganali se trasferiti in Irlanda del Nord, mentre senza controlli doganali avviene il trasporto dall'Irlanda del Nord al mercato europeo. Dalla scrupolosità di questi controlli nel Mare d'Irlanda, di esclusiva

competenza della dogana inglese, dipenderà la buona riuscita dell'Accordo post Brexit.

Attualmente tutto si basa sull'autocertificazione, con cui le imprese Uk possono dichiarare che le merci introdotte sul suolo nordirlandese non sono destinate a entrare, successivamente, nell'Unione europea: si tratta di un nuovo sistema previsto dal Governo britannico, denominato «UK Trader Scheme» (c.d. UKTS). Per assicurare il rispetto di questo sistema, il

Regno Unito ha introdotto una nuova piattaforma tecnologica per il controllo delle frontiere e il coordinamento della circolazione dei veicoli, denominata Goods Vehicle Movement Service.

È uno degli aspetti più controversi del nuovo regime, che potrebbe dar luogo a fenomeni diffusi di evasione d'imposta: un bene estero potrebbe essere trasferito dal Regno Unito all'Irlanda del Nord e poi, da lì, essere destinato all'Unione

europea, evitando le procedure doganali, l'Iva in dogana e i dazi. Le tariffe all'importazione nell'Unione europea, infatti, sono azzerate soltanto per i prodotti integralmente fabbricati nel Regno Unito o che ivi abbiano ricevuto una lavorazione idonea e sostanziale, rispettivamente delle regole di origine preferenziale stabilite dall'Accordo tra Ue e Uk, ma tali verifiche sono rese assai difficoltose se il bene transita in Irlanda del Nord.

— Di Riproduzione riservata —

Il cumulo delle agevolazioni deve rientrare entro il 100% delle spese

DI ROBERTO LENZI

Il cumulo delle agevolazioni va contenuto entro il 100% della spesa. Il totale degli incentivi sommati non deve andare oltre i plafond previsti da aiuti de minimis e aiuto temporaneo per l'emergenza Covid. Anche questo devono valutare imprese e professionisti alla luce delle diverse agevolazioni riproposte dalla legge di Bilancio considerando quanto già esistente o fruito dalle imprese.

È quanto emerso ieri nel corso del IV forum dei dottori commercialisti ed esperti contabili organizzato da ItaliaOggi.

L'incentivo massimo che un'impresa può ottenere è il 100% della spesa, ma il risultato non è la sommatoria delle due agevolazioni, quello che influisce è il risparmio d'imposta ottenuto dai contribuenti. Quindi, a parità di contributi un'impresa che versa l'ires può non oltrepassare il 100% della spesa, cosa che invece può

fare una ditta individuale che versa l'Irpef, se ha un'aliquota elevata. Va da sé che agevolazioni come quelle concesse sul bando Inail Isi, se sommate a quelle previste da Industria 4.0, sullo stesso bene portano le imprese ad oltrepassare il 100% della spesa e a dover ridurre il contributo fruibile in relazione al credito d'imposta. Oltre al massimale dell'incentivo, le imprese devono verificare se gli aiuti che stanno utilizzando rientrano o meno nella categoria degli aiuti di Stato, degli aiuti generalisti o relativi ad altri particolari regolamenti. Nel caso del Temporary Framework, sono molti gli aiuti concessi con questa formula che concorrono a riempire il plafond previsto pari a 800 mila euro. Molti sono consapevoli che gli aiuti per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, la decontribuzione al Sud per l'occupazione, il mancato versamento di acconto e saldo Irap e il credito d'imposta sulle locazioni sono aiuti che si

collocano in questa tipologia di plafond. Ma molti non sanno che finiscono nello stesso contenitore anche gli aiuti concessi sotto forma di garanzia a costo zero. Infatti, è noto che la garanzia è concessa dallo Stato in modalità gratuita; infatti, la singola impresa non versa alcuna commissione, ma molti ignorano che questa riduce il plafond disponibile per una quota variabile a seconda che l'impresa sia di piccola o media dimensione. Sempre sul plafond dell'aiuto temporaneo incidono anche le quote utilizzate per l'erogazione del fondo perduto concesso nelle ultime operazioni in corso di approvazione da Simest, in particolare quelle che hanno abbinato al finanziamento agevolato una quota di fondo perduto la cui presentazione delle domande è stata sospesa il 21 ottobre 2020. Gli aiuti concessi ai progetti di internazionalizzazione, per la quota legata al finanziamento agevolato, e quelli legati alle garanzie del

fondo di garanzia con operazioni a 10 anni attingono invece dal plafond degli aiuti de minimis che ammonta in tutto a 200 mila euro nel triennio. Da considerare che l'aiuto Inail Isi e molti degli aiuti regionali sono concessi con questa formula. Altro aspetto fondamentale da considerare è che i due plafond di cui sopra, pari ad un totale di 1 milione di euro, sono calcolati non sulla singola impresa ma conteggiando tutte le imprese facenti parti di un singolo gruppo. La mancata conoscenza di questo aspetto porta le imprese ad utilizzare risorse che non dovrebbero ottenere. Un caso concreto si è avuto con il mancato versamento di saldo Irap 2019 e acconto 2020, laddove le imprese che lo hanno utilizzato hanno poi scoperto che anche per l'aiuto temporaneo vale il concetto di «azienda unica» ossia le collegate vengono conteggiate come fossero un'unica impresa.

— Di Riproduzione riservata —

L'Agenzia delle entrate ha approvato il provvedimento sull'imposta servizi digitali

Arriva il modello della web tax

Spazio per il rimborso sul versamento fatto in eccesso

DI GIOVANNI GALLI

Imposta sui servizi digitali: pronto il modello di dichiarazione. È disponibile da ieri sera sul sito dell'Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it, il nuovo modello Dst, Digital services tax, la webtax italiana da utilizzare per comunicare all'Agenzia i dati relativi all'imposta sui servizi digitali dovuta e versata per il 2020. Con la stessa dichiarazione è inoltre possibile chiedere il rimborso, nel caso l'imposta sia stata pagata in eccesso, oppure riportare l'eventuale credito all'anno successivo.

Si ricorda che con il decreto che ha prorogato la sospensione degli atti della riscossione si è deciso di rinviare anche l'entrata in vigore sia del versamento sia della presentazione di questo modello. Il saldo del versamento è ora previsto al 16 marzo 2021, originariamente era previsto al 16 febbraio 2021, mentre la dichiarazione che doveva essere inviata al 31 marzo 2021 è spostata al 30 aprile 2021.

Chi deve presentare la dichiarazione

La platea dei soggetti tenuti alla presentazione del modello, spiega una nota dell'amministrazione, è costituita dai soggetti esercenti attività d'impresa che, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a euro 750.000.000 e, nel medesimo

periodo, sempre singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a euro 5.500.000 nel territorio dello Stato. In caso di designazione, la società del gruppo designata assolve al predetto obbligo per ciascuna società designante.

Invi in coincidenza con l'esordio della Dst

Ordinariamente, il modello deve essere presentato in via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno. Ad ogni modo, in occasione della prima annualità applicativa, la dichiarazione relativa al 2020 si potrà presentare entro il 30 aprile 2021, allargando quindi di 30 giorni la finestra temporale per l'invio d'esordio.

Le operazioni soggette a imposta

La Digital services tax si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura, nel corso dell'anno solare, dei seguenti servizi digitali: veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi; trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

Il nuovo modello Dst è disponibile, con le relative istruzioni, sul sito internet dell'Agenzia delle entrate all'interno della sezione «Modelli».

© Riproduzione riservata

Villarosa (Mef): ristori al calo del reddito netto

Ristori del 50% su base annuale sia per lavoratori autonomi sia per aziende per chi ha subito un calo del reddito nel 2020. Chi ha già ricevuto l'indennizzo avrebbe una sorta di conguaglio tra quello che ha già ricevuto e quello che gli spetta sul calo del 50%, ma del reddito netto. È il sottosegretario del ministero dell'economia Alessio Villarosa che con un video su facebook ieri, annuncia le misure del decreto Ristori 5 in preparazione, aggiungendo anche che mentre parla la crisi rischia di mandare tutti a casa. Oltre il maxi conguaglio dei ristori il ministero dell'economia è al lavoro per inserire una nuova edizione del credito di imposta sanificazione esteso anche ad attività in precedenza escluse. Sempre Villarosa ha poi dichiarato che «nel provvedimento si pensa anche a chi non è lavoratore dipendente e ha difficoltà a trovare lavoro. Saranno presenti indennità per quei lavoratori che non stanno percependo reddito». Inoltre ci sarà un piano sulle cartelle esattoriali. Si guarderebbe al carico fiscale aziendale, un calcolo non solo sulle cartelle ma anche sulle imposte, per chi non ha la possibilità di effettuare i pagamenti, e ha avuto un calo di fatturato importante trovare, si troverà «un metodo di rientro del debito fiscale in un periodo molto lungo cercando di evitare sanzioni e interessi» conclude Villarosa.

Cristina Bartelli

© Riproduzione riservata

ISCRIZIONE ONLINE NELLA BANCA DATI REX

L'export verso Uk è più semplice

Export verso il Regno Unito ulteriormente semplificato. Con la possibilità di acquisire, attraverso una procedura online, l'iscrizione nella banca dati degli esportatori registrati Rex, ossia di quelle imprese che possono autocertificare l'origine preferenziale dei beni, ai fini dell'azzeramento dei dazi al confine Uk. Dal 25 gennaio 2021 è operativo il nuovo «Portale dell'operatore per il Rex», un sistema totalmente informatizzato per ottenere lo status di esportatore registrato, mediante il quale l'impresa può dichiarare, direttamente in fattura o in altro documento che identifichi la merce, l'origine preferenziale dei prodotti. Oltre al Regno Unito, il cui trattato è in vigore dal 1° gennaio 2021, Rex è un sistema di rilascio della prova dell'origine preferenziale dei beni, previste anche dagli accordi di libero scambio tra l'Unione europea e il Canada, il Giappone e il Vietnam.

Rispetto alla tradizionale procedura di rilascio, articolata su una richiesta scritta dell'operatore e sull'emissione del certificato cartaceo di origine preferenziale da parte delle Dogane, la dichiarazione su fattura da parte dell'esportatore registrato Rex consente vantaggi per le imprese, in termini di tempi e di costi amministrativi. Fortemente semplificata è anche la procedura di iscrizione alla banca dati Rex, a seguito della circolare n. 4/D dell'Agenzia delle dogane del 20 gennaio scorso, la quale prevede che la richiesta di iscrizione possa realizzarsi online e che, se la domanda è correttamente compilata e l'ufficio doganale competente ritiene che il controllo formale abbia dato esito positivo, avviene subito la registrazione dell'impresa.

Non vi sono, dunque, particolari formalità e rallentamenti, poiché di fatto la registrazione avviene sulla base dell'autocertificazione dell'imprenditore. Ovviamente, l'Agenzia delle dogane si riserva di effettuare, in seguito, verifiche circa la corretta determinazione dell'origine preferenziale dei beni, con tutte le rilevanti conseguenze anche in termini di rischi di eventuali responsabilità e sanzioni.

L'accordo post Brexit ha previsto due alternative per la prova dell'origine preferenziale dei beni europei: oltre all'autocertificazione da parte

La circolare 4 delle Dogane sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

dell'esportatore iscritto nella banca dati Rex, l'origine preferenziale può essere accordata anche quando l'importatore dichiara di essere a conoscenza dell'origine del prodotto. Al riguardo, l'Agenzia delle dogane con la circolare 30 dicembre 2020, n. 49/D, ha precisato che, per gli operatori europei, l'autocertificazione può essere rilasciata soltanto da soggetti iscritti alla banca dati Rex anche se, in attesa dell'attivazione del nuovo portale per gli operatori Rex (ora realizzata) e dell'acquisizione di ulteriori elementi in fase di ratifica, gli esportatori possono ancora certificare l'origine preferenziale mediante il proprio codice Eori.

Le imprese ancora non registrate nella banca dati Rex sono tenute, pertanto, ad attivarsi il prima possibile per ottenere lo status di «esportatori registrati».

Il nuovo portale di iscrizione al Rex è ancora temporaneamente facoltativo: fino alla seconda metà del 2021, infatti, gli operatori possono continuare a presentare la domanda in modalità cartacea, compilando l'allegato 22-06 del Reg. 2447/2015 e presentando la richiesta all'ufficio doganale competente in relazione all'impresa.

L'intesa con Uk prevede l'azzeramento dei dazi doganali e delle quote di importazione per i prodotti che hanno origine preferenziale Ue. Per le imprese è fondamentale, dunque, analizzare la propria supply chain e considerare ogni componente che contribuisce a formare il prodotto esportato per assicurarsi che il bene rispetti le regole di origine preferenziale previste dal testo dell'accordo e, nello specifico, dagli allegati Orig-1 e Orig-2. Il trattamento agevolato è riconosciuto soltanto alle merci che integrino due distinti presupposti. Da un punto di vista sostanziale, possono beneficiare del dazio zero soltanto i prodotti interamente ottenuti nell'Unione europea o che abbiano subito una lavorazione in territorio Ue considerata idonea ad attribuire l'origine preferenziale ai sensi dell'accordo. Dal punto di vista procedurale, è necessario, inoltre, che il bene esportato sia accompagnato da un'attestazione dell'origine preferenziale, a meno che il valore della spedizione non sia inferiore ai 6 mila euro.

Sara Armella

© Riproduzione riservata

Cartelle, chi rateizza poi può impugnare

Il rateizzo presso l'agente della riscossione non rappresenta acquiescenza e non impedisce l'impugnazione della cartella di pagamento. Questo il principio espresso dalla Cassazione con ordinanza 20962/2020. Il contenzioso trovava la sua genesi nell'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento. La Corte, richiamando anche le pronunce 3347/2017 e 2231/2018, ha confermato il principio secondo cui «il pagamento degli importi indicati nella cartella di pagamento non integra acquiescenza alla pretesa tributaria» giacché detta scelta non comporta «l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeat, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario, risultando irripetibile il versamento solo di quanto spontaneamente pagato». Infatti il «contribuente ha allegato sin dal primo grado di giudizio che il pagamento, intervenuto in corso di causa, è avvenuto non spontaneamente, ma per evitare successivi atti espropriativi in proprio danno, il che non può essere qualificato come comportamento di acquiescenza alla pretesa tributaria».

Maurizio Naveddu e Federico Murrecci

© Riproduzione riservata



Informazione tariffaria limiti di utilizzo

La Corte di Cassazione chiarisce i limiti della valenza probatoria della ITV rilasciata a un soggetto terzo successivamente all'operazione di importazione

La fattispecie oggetto della recente pronuncia della Suprema Corte¹⁾, pur riguardando i termini di applicazione del dazi anti-dumping, offre interessanti passaggi argomentativi utili a definire i limiti di utilizzo dell'informazione tariffaria vincolante (di seguito ITV) rilasciata a un soggetto terzo, rispetto a chi compie l'operazione doganale contestata.

Come è noto, il legislatore unionale ha istituito lo strumento delle Itv al fine di garantire certezza e uniformità in materia di classifica doganale dei prodotti, anche con lo specifico proposito di tutelare il legittimo affidamento dell'operatore, al quale deve essere applicata la medesima classifica in tutti gli Stati membri.

Tale impostazione è stata ulteriormente sottolineata con l'entrata in vigore, in data 1° maggio 2016, del nuovo codice doganale dell'Unione (reg. UE 9 otto-

bre 2013, n. 952, di seguito, *cdu*), secondo il quale le Autorità dei paesi membri devono fornire informazioni tariffarie vincolanti sia per l'Amministrazione che per il contribuente che le ha richieste, riguardanti la classifica tariffaria delle merci oggetto di importazione.

La risposta fornita obbliga tutti gli Uffici doganali dell'Unione europea e preclude eventuali contestazioni successive, consolidando la decisione fornita fino al momento della sua revoca o scadenza temporale.

Le Itv, sono, dunque, valide in tutta l'Unione europea, a prescindere dallo Stato membro di rilascio e confluiscono in un *database* unionale, liberamente consultabile da tutte le Amministrazioni doganali e dagli operatori, allo scopo di garantire certezza e uniformità, su tutto il territorio comunitario, nella complessa operazione di classificazione della merce.

A tale riguardo, la giurisprudenza unionale ha chiaramente affermato che *"qualora si tratti di un operatore economico professionista sperimentato, si deve anche accertare se non vi siano elementi sui quali anche un siffatto operatore può riporre affidamento per quanto riguarda l'esattezza delle sue dichiarazioni in Dogana. Tali elementi possono essere individuati, in un caso quale quello della causa principale, nel fatto che l'operatore interessato si è basato, per la classificazione doganale delle merci di cui trattasi, su un'informazione fornita dalle Autorità doganali di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'Autorità competente al recupero ad una società appartenente allo stesso gruppo del debitore"* (Corte di Giustizia, 1° aprile 1993, causa C-251/91, *Hewlett-Packard France*, in www.curia.eu).

Tale principio di certezza del diritto e di uniformità dell'applicazione della normati-

1) Cass., sez. V, ord. 18 settembre 2020, n. 19452.

va doganale europea è stato chiaramente ribadito dalla giurisprudenza comunitaria, la quale – nel caso Sony – ha affermato che *“l’esistenza di ITV rilasciate da uno Stato membro a un terzo sono comunque utilizzabili come mezzo di prova – ove, come in Italia, sia processualmente allegabile in giudizio una prova documentale – nel contenzioso avente a oggetto la richiesta di pagamento di un maggior debito doganale conseguente alla classificazione della merce”* (Corte di Giustizia, 7 aprile 2011, causa C-153/10, *Sony Supply Chain Solution*, in www.curia.eu).

Ciò significa che anche le ITV rilasciate a un soggetto terzo rispetto all’importatore sono vincolanti per tutte le autorità doganali europee, le quali sono chiamate all’uniforme interpretazione e applicazione della classificazione doganale della merce.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, tuttavia, tali principi non sembrano essere stati applicati in virtù di una mancata corrispondenza tra la merce oggetto di contestazione e i campioni afferenti l’ITV invocata dal ricorrente.

E invero, nella fattispecie portata all’attenzione dei giudici unionali (caso Sony), la questione del rilievo della ITV, rilasciata ad altra socie-

tà, facente parte dello stesso gruppo della ricorrente, riguardava lo stesso prodotto ed era riferita a dichiarazioni doganali effettuate successivamente al rilascio della ITV, mentre nel caso in commento, secondo i giudici di Cassazione, l’ITV invocata è posteriore all’importazione e, soprattutto, non sarebbe stata offerta prova certa circa l’identità dei beni importati, nonostante il ricorrente abbia prodotto una relazione tecnica dimostrando che la merce in contestazione e quella oggetto di ITV godessero le stesse caratteristiche tecniche ai fini della classificazione doganale.

L’interpretazione particolarmente rigorosa offerta dalla Cassazione viene in parte mitigata nel passaggio della sentenza in commento in cui i giudici confermano che una ITV rilasciata ad un soggetto terzo rispetto all’importatore deve, in ogni caso, essere valutata attentamente dal giudice di merito come mezzo di prova.

Tale valutazione deve essere compiutamente eseguita anche laddove l’ITV sia stata emessa posteriormente all’operazione contestata.

E invero, in una controversia identica a quella oggetto di approfondimento, i giudici di merito hanno inte-


gralmente annullato la pretesa dell’Agenzia delle dogane rievando la valenza di una ITV *“afferente la merce oggi oggetto dell’odierna contestazione”* ottenuta successivamente alla notifica della contestazione e depositata tempestivamente prima dell’udienza (Comm. trib. prov. Milano, sez. XLVII, 14 settembre 2016, n. 7002/2016).

Sulla valenza probatoria dell’ITV rilasciata a un soggetto terzo (successivamente all’operazione di importazione), non sembra essersi formato un orientamento giurisprudenziale univoco, salvo la necessità di una attenta valutazione del giudice - di merito - come mezzo di prova.

Resta, inoltre, irrisolta la questione afferente la dimostrazione dell’identità, sotto il profilo della classificazione doganale, tra la merce contestata e quella descritta nella ITV offerta come mezzo di prova.

A tal riguardo, solo una perizia tecnica richiesta dal giudice di merito potrebbe offrire la corretta imparzialità che, evidentemente, una relazione giurata di parte non sembra offrire agli occhi della Corte di Cassazione.

Massimo Monosi



Studio Legale Armella & Associati

www.studioarmella.com

Seguiteci anche su [LinkedIn](#) – Studio Legale
Armella & Associati – per essere sempre aggiornati
sulle novità in materia doganale